



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0038/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3853/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Loredana Germanò - Componente

Roberto Leoni - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3853/TFNSVE/2025-2026, 3853 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO (matricola 953822) contro la società A.S.D. RIVE D'ARCANO FLAIBANO (matricola 952887) mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DOMENICONE NICHOLAS (matricola 7055881);

In data 6 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. RIVE D'ARCANO FLAIBANO (matr. 952887) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nicholas Domenicone (matricola 7055881).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. RIVE D'ARCANO FLAIBANO (matr. 952887) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Nicholas Domenicone (matricola 7055881) nella misura di euro 984,00 (novencentoottantaquattro/00) in favore della società A.S.D. Ancona Lumignacco (matr. 953822).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai